

La Corte di cassazione ha esaminato un caso di lite sulle spese tra due ex coniugi

# Mantenimento figli, no a dogmi

## Il giudice decide in base alle disponibilità dei genitori

DI FRANCESCO BARRESI

**L**e spese per il mantenimento dei figli, qualora non vengano concordate prima e in forma pacifica, devono essere decise dal giudice considerando le condizioni economiche dei rispettivi genitori. Lo spiega la sesta sezione civile della suprema Corte di cassazione, nella sentenza 21726/2018 del 6 settembre, che ha esaminato una lite tra due ex coniugi circa il mantenimento delle spese sanitarie e scolastiche del figlio. Un padre propose ricorso contro la decisione del tribunale di Fermo sulla quota mensile da destinare al mantenimento del figlio, chiedendo alla Corte di appello di Ancona la riduzione. Ma perse, vedendosi aumentare la quota di 200 euro oltre a circa 3 mila euro come 50% delle spese sanitarie documentate. L'uomo propose ricorso, spiegando che in realtà la moglie «non aveva interesse a proporre la domanda concernente il pagamento delle spese mediche non rimborsate», si legge nel dispositivo, «in quanto, in relazione a tale aspetto, esisteva già titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Vercelli, fra l'altro, poneva a carico del padre le spese mediche non corrisposte dal sistema sanitario nazionale, che si rendessero necessarie per i figli, da concordare previamente con la madre, salvo urgenze». Motivo infondato secondo gli Ermellini, citando la necessità richiamata dai giudici di primo grado secondo cui «un accordo fra i genitori circa le spese mediche non riferibili al servizio di assistenza sanitaria implica l'assenza, in detta previsione, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e, quindi, la necessità di un intervento giudiziale che, a prescindere dall'accordo non raggiunto, verifichi la sussistenza o meno dell'obbligazione». E da qui i giudici di piazza Cavour estraggono il principio di diritto secondo cui, in assenza di un accordo tra i coniugi e in mancanza della quota di mantenimento versata, «il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante», concludono gli alti giudici della Cassazione, «la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori».

### AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

## Il marito agisce in luogo della moglie incapace

È il marito legittimato ad agire, in qualità di amministratore di sostegno (Ads), in luogo della moglie incapace, nelle ipotesi in cui quest'ultima contesti il trattamento sanitario: lo ha deciso il giudice tutelare del Tribunale di Vercelli (Rgv n. 496/2018), intervenuto nella procedura di istituzione della misura di protezione avanzata nell'interesse di una donna, affetta da una grave forma di schizofrenia. Dalla documentazione medica, in particolare, risultava che la paziente, oltre a soffrire di una simile psicosi, doveva seguire un ciclo di cure emodialitiche con cadenza tri-settimanale, alle quali, però, per «stanchezza», non voleva più sottoporsi. Proprio in relazione a queste ultime, quindi, era stata richiesta da parte del marito la misura di protezione: nel nominarlo Ads, il giudice ha ricordato come la legge n. 219/2017 disciplini all'art. 3, commi 4 e 5, la materia del con-

senso informato agli accertamenti ed ai trattamenti sanitari in favore di persone incapaci. La norma citata, tuttavia, sembrerebbe limitare il proprio campo di applicazione (e la

previsto un analogo meccanismo, al ricorrere dei casi di adesione del rappresentante alle cure proposte, per l'evenienza che il rappresentato-paziente – ossia proprio il soggetto della cui salute e della cui autodeterminazione si discute – intenda contestare la scelta terapeutica; tale possibilità, in capo al beneficiario (ma, dovrebbe dirsi, in capo a qualsiasi persona incapace di agire, purché capace di discernimento), deve e può essere prevista in via pretoria, sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente conforme della legge». Sulla base di tali considerazioni, il giudice ha pertanto nominato il marito amministratore di sostegno per la moglie, conferendogli un potere di rappresentanza limitato alle sole attività inerenti la prestazione del consenso o del dissenso informato agli accertamenti e ai trattamenti sanitari.

Adelaide Caravaglio  
—© Riproduzione riservata—



conseguente possibilità di rivolgersi al magistrato) nelle ipotesi di mancato accordo tra le parti, ai soli casi di rifiuto, da parte del rappresentante, delle cure proposte dal sanitario: «Pare però piuttosto evidente la «svista» del legislatore nel non aver

## Bancarotta, creditore coordinato con gli altri

Ad essere oggetto del reato di bancarotta non è l'intero patrimonio del creditore ma il suo diritto a non subire comportamenti dell'imprenditore fallito che abbiano effetti sul suo patrimonio, ledendo le aspettative dei creditori, pertanto la costituzione di parte civile nel processo penale è al singolo creditore consentita nel solo caso in cui l'azione individuale sia coordinata con quella collettiva.

La Corte suprema si è trovata a esaminare tale questione a seguito di un ricorso avverso un provvedimento del gip di Milano il quale rigettava l'opposizione alla richiesta di archiviazione relativa alla contestazione del reato di bancarotta fraudolenta. Assumeva la ricorrente tra i motivi di ricorso la violazione del diritto al contraddittorio posto che il giudice avrebbe emesso decreto di archiviazione di piano. La Corte suprema di cassazione con sentenza n. 39496/2018 depositata il giorno 3/9/2018 esamina la questione della posizione del creditore singolo nei confronti dell'azione civile esperibile nel processo penale, conseguente alla contestazione del reato di bancarotta nei confronti del fallito.

Precisano gli ermellini che i singoli creditori non assumono la qualità di persone offese ai sensi degli artt. 90 e seguenti del Codice di procedura penale posto che la persona offesa è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma, individuabile nel caso di specie nel corretto svolgimento dei rapporti commerciali ovvero nel corretto svolgimento della procedura concorsuale oppure ancora nella garanzia del creditore alla conservazione del proprio credito. Che questa sia la posizione del creditore nel processo penale lo si vince altresì dall'art. 240 legge fallimentare che consente la costituzione di parte civile ai singoli creditori solo in via sussidiaria e nel solo caso in cui il creditore insinuato nel passivo fallimentare lamenti di non aver ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare della relativa procedura.

Andrea Magagnoli

—© Riproduzione riservata—

## Reati edilizi, responsabile il proprietario del fondo

Responsabile per i reati edilizi il proprietario del fondo sul quale sono stati effettuati lavori in assenza di autorizzazione salvo che abbia negato il consenso. La Corte di cassazione con sentenza 39313/2018 ha esaminato la questione della ripartizione delle responsabilità, nel caso di reati commessi nel corso di lavori edilizi. Viene presa in considerazione ed esaminata la posizione della proprietaria di un terreno non committente, a seguito della contestazione della violazione del dpr n. 380/2001 per avere consentito, che sul suo fondo venisse realizzato uno stabile senza autorizzazione. Assumeva la ricorrente, che la decisione della Corte d'Appello, era infondata, posto che la sua responsabilità era insussistente nei fatti, ed era stata dedotta dalla sua posizione di proprietaria del fondo sul quale era stato edificato lo stabile. La Corte suprema, tuttavia ha ritenuto il motivo infondato rigettando il relativo ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni. dapprima, viene ricordata la giurisprudenza prevalente della stessa Corte suprema di cassazione, in materia di abusi edilizi conseguenti al difetto di autorizzazioni amministrative, la quale vuole che la responsabilità del proprietario non committente, possa essere esclusa, nel solo caso in cui sia possibile dimostrare che egli abbia palesemente negato il consenso alle attività sul suo fondo.

E pacifico, ad avviso degli ermellini, che la responsabilità del proprietario non committente del fondo possa essere desunta anche da elementi di mero valore indiziario, quali ad esempio l'interesse alla realizzazione dell'opera, ovvero la presenza in loco dello stesso durante l'esecuzione dei lavori, od ancora l'esistenza di rapporti di parentela, con chi materialmente aveva eseguito l'opera. Nel caso di specie poi la proprietaria del fondo, era effettivamente legata da un rapporto di coniugio con l'esecutore dei lavori e aveva comunque la piena disponibilità del fondo sul quale erano stati eseguiti i lavori, trovandosi addirittura in loco al momento di esecuzione degli stessi.

Andrea Magagnoli

—© Riproduzione riservata—